



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 Del 22-03-2022

Oggetto: IMU - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 20:00, presso il Palazzo della Comunità Montana di Scalve, via Acerbis n. 2, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Orru' Pietro	P
MORANDI ALESSANDRO	P
ALBRICI STEFANO	P
MAGRI STEFANO	P
PUNGITORE LINO	P
Belingheri Roberto	P
CARIZZONI GIANPAOLO	P
RINALDI ELENA	A
TONINELLI LUCIO MARIO	P
BONICELLI ANTONIA (ETTA)	P
TAGLIAFERRI ELISA	P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa SAIA LEANDRA il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Orru' Pietro nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.

Data: 23-02-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to Fontana Federica

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.

Data: 23-02-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to Fontana Federica

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;
- in base all' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n.

296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 18.06.2020.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono

aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta,

salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste nel 2020:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

PRESO ATTO che con deliberazione consiliare n. 5 del 27.03.2021 sono approvate, per l'anno 2021 seguenti aliquote, così come di seguito riportate per le diverse tipologie:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2021

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6‰
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, adibita ad abitazione principale	6‰
Aree fabbricabili	10‰
Altri immobili	10‰
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, escluse le D1 e D5	9,6‰ (di cui 7,6‰ da versare allo Stato)
Fabbricati categoria D1 (centrali idroelettriche) e D5 (banche)	10,6‰ (di cui 7,6‰ da versare allo Stato)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	1‰



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante;

CONSIDERATO che ad oggi il suddetto decreto non è stato emesso, si ritiene di poter confermare le aliquote deliberate per l'anno 2021 e confermate per l'anno 2022;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd beni merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 23.02.2022, immediatamente eseguibile;

ANALIZZATI lo schema di bilancio di previsione finanziario e le previsioni di spesa, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio;

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conferma delle aliquote e detrazioni dell'anno 2021;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2022 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi

dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49

comma 1 D.Lgs.267/00;

UDITO l'intervento del Consigliere delegato al bilancio Sig. Magri, il quale illustra l'argomento di cui in oggetto;

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, dai Consiglieri presenti e votanti ha dato il seguente risultato: voti favorevoli n.7, astenuti n.3(Toninelli Lucio Mario, Tagliaferri Elisa e Bonicelli Antonia);

DELIBERA

	COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE PROVINCIA DI BERGAMO Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE Codice fiscale e Partita IVA 00663280162 tel. 0346/51014 fax 0346/51694 info@comune.vilminore.bg.it
--	---

1. DI CONFERMARE per l'anno 2022 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU), determinandole come segue:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6‰
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, adibita ad abitazione principale	6‰
Aree fabbricabili	10‰
Altri immobili	10‰
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, escluse le D1 e D5	9,6‰ (di cui 7,6‰ da versare allo Stato)
Fabbricati categoria D1 (centrali idroelettriche) e D5 (banche)	10,6‰ (di cui 7,6‰ da versare allo Stato)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	1‰

2. DI STABILIRE la detrazione concessa per l'abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022 nella misura pari a euro 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019;

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2022 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000;

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione seguirà le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20/07/2021, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

6. DI DIFFONDERE il presente atto tramite la pubblicazione sul sito internet del Comune di Vilminore di Scalve, nella sezione "albo pretorio";

7. DI DICHIARARE con voti n.7 Favorevoli n. 3 Astenuti (Toninelli Lucio Mario, Tagliaferri Elisa e Bonicelli Antonia) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000.



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Orru' Pietro

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to SAIA LEANDRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 21-04-2022 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 21-04-2022 al 05-05-2022 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Vilminore di Scalve, li 21-04-2022

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALLETTO SALVATORE

Copia conforma all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Vilminore di Scalve, li 21-04-2022

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALLETTO SALVATORE